



MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO



I contenuti del Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/119/CE dell'Unione Europea sulle scorte petrolifere d'emergenza

Settembre 2012

Illustrazione della DGSAIE



La Direttiva

- La Direttiva 2009/119/CE del Consiglio U.E. del 14 settembre 2009 impone agli Stati Membri un obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di petrolio e/o prodotti petroliferi prevede che **entro il 31/12/2012 siano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva stessa**
- **La legge Comunitaria del 2011, in particolare l'Art. 17, commi 5 e 6 e l'allegato B, ha definito i criteri direttivi e i principi a cui attenersi nella predisposizione di questo "d.lgs. scorte"**




DEFINIZIONI DI SCORTE PETROLIFERE

- **Le scorte commerciali sono le scorte detenute liberamente dagli operatori economici ai fini della ottimizzazione dei cicli produttivi.**
- **Le scorte di sicurezza sono le scorte detenute, in greggio o prodotti, di cui una parte eventuale è costituita dalle scorte specifiche (solo prodotti petroliferi)**
- **Le scorte petrolifere: somma di tutte le scorte detenute in uno SM in base ad una delle tre tipologie previste dalla Direttiva (specifiche, di sicurezza e commerciali)**

SCORTE SPECIFICHE
o in PRODOTTI

SCORTE DI SICUREZZA

SCORTE COMMERCIALI





Soggetti obbligati a detenere le scorte 1/2

- Il mantenimento delle scorte petrolifere di sicurezza e' assicurato dai **soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti energetici** :
- **Nessuna soglia per (benzina, gasolio, carboturbo e Olio Combustibile) e**
- **oltre una soglia determinata di 50 mila tonn complessivamente per tutti gli altri prodotti della lista** (Regolamento CE n. 1099/2008)
- **Obbligo particolare per il GPL**
- **consumo interno: quantitativi immessi in consumo nel Paese per l'insieme degli usi energetici e non energetici e comprende i consumi del settore della trasformazione e i consumi delle industrie, dei trasporti, delle famiglie e degli altri settori di consumo «finale», esso comprende altresì l'autoconsumo del settore dell'energia** *(fatta eccezione per il combustibile utilizzato in raffineria per la produzione di prodotti petroliferi).*
- **L'immissione in consumo e' desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, o dell'imposta di consumo, anche per i prodotti destinati ad usi esenti**



Soggetti obbligati a detenere le scorte 2/2

- Nel DM annuale sono definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di sicurezza tra i soggetti obbligati e **l'adeguamento avviene dal 1 Aprile di ogni anno**
- **Fondo di garanzia gestito da OCSIT a copertura obbligo di soggetti che cessano l'attività per fallimento o in crisi aziendale dichiarata dal MiSE**
- **Costo scorta separato contabilmente dal prezzo finale del prodotto**



Scorte specifiche / in prodotti

1/2

- Si prevedono le scorte di proprietà di un organismo pubblico (OCSIT) detenute sotto forma di prodotti (la lista in art. 9, comma 2 della direttiva):
 - » Il MiSE decide annualmente il numero di giorni di scorte specifiche da detenere sotto forma di prodotti selezionati che coprano almeno il 75% del consumo in TEP (ton per 1,2).
 - » **I prodotti devono comprendere sempre almeno: gasolio, benzina, carboturbo e olio combustibile. Se serve altro si deciderà annualmente la tipologia di prodotto da aggiungere. Maggiore gradualità per carboturbo. Previsione almeno due anni prima per ulteriori prodotti.**
- Tuttavia, qualora in anno il MiSE non opti per la detenzione di scorte specifiche, i soggetti obbligati devono:
 - » Detenere almeno 1/3 (30 giorni) dell'obbligo di scorta sotto forma di prodotti che riflettano l'andamento dei consumi **(stesse modalità delle scorte specifiche ma di proprietà degli operatori economici in misura uguale alla proporzione del proprio immesso in consumo o in misura di uguale proporzione tra i prodotti possibili) ... il dettaglio nella slide n. 10**



Scorte specifiche / in prodotti

2/2

- Almeno 1/3 (30 giorni) dell'obbligo di scorta devono essere assicurati dai soggetti obbligati o con la modalità delle "scorte specifiche" (*proprietà di OCSIT*) o con la modalità delle "scorte di prodotti" (*proprietà soggetti obbligati*);
- La somma delle due modalità deve essere uguale almeno ad 1/3 dell'obbligo
- Il MiSE comunica alla CE il numero minimo dei giorni di scorte specifiche deciso (che si applica a tutte le categorie di prodotti scelti) insieme alla durata dell'impegno (minimo 1 anno)
- E' prevista una flessibilità operativa per le operazioni di refreshing delle scorte
- **Scorte di sicurezza all'estero entro un limite max (50% fino al 2014 fino ad arrivare al 20% nel 2017)**
- **Scorte specifiche o "scorte in prodotti" solo su territorio nazionale**



La metodologia per il rispetto dell'obbligo 1/3

- Ogni anno il MiSE sceglie il più favorevole di uno dei due seguenti metodi di calcolo:
 - » Si conteggiano le scorte di tutti i prodotti petroliferi moltiplicando le rispettive tonnellate per 1,065 per trasformare tutto in T.E.P.
 - » Si conteggiano le scorte di solo alcuni prodotti petroliferi: benzine, jet fuel (del tipo gasoline, naphta type o JP4, kerosene), altro kerosene, gasolio e olio combustibile (btz e atz), moltiplicandoli per 1,2 per trasformare tutto in T.E.P.
- Non si possono conteggiare le scorte detenute in: oleodotti, botti ferroviarie, navi bunker, nelle stazioni di servizio e distributori al dettaglio, presso i piccoli consumatori, petroliere in mare e scorte militari. Non vanno contabilizzate né i prodotti petroliferi destinati ai bunkeraggi marittimi internazionali, né la nafta (Allegato III)
- Vi è una riduzione del 4% delle scorte di greggio (per produz. Nafta)
- Vi è una deduzione del 10% per “inestraibile” (ma non si applica per le scorte specifiche ai soli fini EU)



La metodologia per il rispetto dell'obbligo 2/3

- Nel DM annuale del MiSE, seguendo la procedura riportata negli allegati I e II, si calcola l'“ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese” per l'anno di riferimento in tonnellate equivalenti di petrolio ovvero il “valore a)”.
- In base alle dichiarazioni di immissioni in consumo dell'anno precedente, il MiSE calcola l'aggregato “totale Italia immesso in consumo” in tonnellate equivalenti di petrolio, cioè il “valore b)” da utilizzare per suddividere l'ammontare complessivo di scorte da detenere.
- Dividendo l'“ammontare complessivo di scorte di sicurezza da costituire e mantenere stoccato per il Paese” per il “totale Italia immesso in consumo” (ovvero dividendo il “valore a)” per il “valore b)”) si ottiene l'obbligo in scorta da costituire e detenere per ogni tonnellata equivalente di petrolio di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, che ogni soggetto obbligato ha l'onere di detenere per l'anno di riferimento “valore c)”.
- I singoli soggetti obbligati moltiplicando il “valore c)” per il proprio quantitativo dichiarato di immesso in consumo dei prodotti soggetti all'obbligo, in tonnellate equivalenti di petrolio, ottengono il proprio “valore complessivo di scorta di sicurezza da detenere” o “valore X.



La metodologia per il rispetto dell'obbligo 3/3

- Ogni soggetto obbligato dividendo il proprio “valore X)” per il numero di 90 (i giorni di scorta minimi da detenere) otterrà la propria “**quota individuale giornaliera di scorte di sicurezza**”.
- Tale quota individuale potrà essere detenuta per un massimo equivalente a 60 giorni (**valore X60**) utilizzando **uno o più dei prodotti energetici** di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 e la rimanente parte nelle modalità “scorte in prodotti” per il complemento a 30 rispetto alle scorte specifiche che l'OCSIT ha dichiarato di detenere per l'anno di riferimento (valore X30)).
- La parte di scorte di sicurezza del tipo “**valore X30)**” può essere detenuta, a scelta del singolo soggetto obbligato **o in una uguale proporzione tra** i prodotti indicati nel DM annuale del MiSE, *relativamente alle tipologie di prodotti utilizzabili come scorte “specifiche” o in “prodotti” con le caratteristiche delle scorte specifiche (che devono essere sempre almeno benzina, gasolio, carboturbo e Olio combustibile)*, **oppure proporzionalmente al proprio “impresso in consumo” degli stessi prodotti indicati** nel DM annuale del MiSE, nell'anno precedente a quello di riferimento, *relativamente alle tipologie di prodotti utilizzabili come scorte “specifiche” o in “prodotti” con le caratteristiche delle scorte specifiche (che devono essere sempre almeno benzina, gasolio, carboturbo e Olio combustibile)*, .



Organismo Consortile di stoccaggio Italiano (OCSIT)

- E' istituito l'OCSIT, un consorzio di servizio e non a scopo di lucro, controllato e vigilato dal MiSE: (CdA di 3 membri: 2 nomina MiSE ed 1 "indipendente" nominato da assemblea dei consorziati). Assemblea consorziati adotta i bilanci ed esprime pareri su programmi d'investimento. Il DG con selezione pubblica.
- **A decorrere dal 1 gennaio 2014, l'OCSIT** in attuazione del presente decreto o al fine di conformarsi ad accordi internazionali **ha il compito di acquisire, mantenere, vendere e trasportare scorte specifiche nel territorio italiano.**
- **A decorrere dal 1 gennaio 2015, l'OCSIT, ha altresì il compito di organizzare e prestare un servizio di stoccaggio e di trasporto di scorte petrolifere di sicurezza e commerciali.**



OCSIT (segue)

- **E' obbligatoria la partecipazione all'OCSIT da parte di tutti i soggetti, obbligati e non, che abbiano immesso in consumo prodotti petroliferi e le quote di partecipazione sono proporzionali alle quantità di prodotti petroliferi immessi in consumo.**
- **Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dell'OCSIT sono posti a carico dei soggetti, obbligati e non, che abbiano immesso in consumo prodotti petroliferi mediante un contributo articolato in una quota fissa (per scaglioni di immesso in consumo) ed una variabile in funzione delle tonnellate di prodotti petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente.**
- L'ammontare del contributo, le modalità ed i termini di accertamento, riscossione e versamento dei contributi stessi dovuti, sono stabiliti con decreto annuale del MiSE anche sulla base delle informazioni fornite dall'OCSIT.




OCSIT (segue 2)

- I soggetti obbligati possono delegare in tutto o in parte il loro obbligo di stoccaggio ad un Organismo centrale
 - » Obiettivo: al fine di facilitare l'adempimento delle società dotate di insufficienti capacità di stoccaggio
- Può concludere accordi con gli operatori economici affinché essi si assumano il compito di detenere le scorte di petrolio per conto dell'OCSIT stesso
- Il MiSE può imporre ai soggetti obbligati di delegare almeno una parte del proprio obbligo all'OCSIT qualora l'OCSIT si impegni con le scorte specifiche
- **Previa analisi costi-benefici**, la realizzazione e l'esercizio di nuovi impianti di stoccaggio da parte dell'OCSIT o il rifacimento di quelli esistenti di proprietà dell'OCSIT, e tutte le opere connesse, sono attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata dal MiSE



Delega dell'obbligo per l'ITALIA

(le scorte di sicurezza)




Delega dell'obbligo da parte dei soggetti obbligati



Delega dell'obbligo dall'OCSIT ai soggetti obbligati/operatori economici ma escluso vendita e acquisto di scorte specifiche



Delega dell'obbligo tra diversi Stati Membri (le scorte di sicurezza)



→ Delega dell'obbligo da parte degli operatori economici

→ Delega dell'obbligo dall'OCS a operatori economici *ma escluso vendita e acquisto di scorte specifiche*

→ Delega dell'obbligo, tramite accordo, tra i diversi OCS *ma escluso vendita e acquisto di scorte specifiche*



Delega dell'obbligo

(gestione delle scorte specifiche, escluso vendita e acquisto)

ITALIA



OCSIT



Articolo 7 (14.b)

**Soggetti obbligati/Operatori Economici
con depositi sul territorio Italiano**

- Delega della gestione delle scorte specifiche con accordo tra gli SM / OCS
- Delega della *gestione* delle scorte specifiche agli operatori economici



I “TICKETS”

- Sono permessi i tickets negli SM della Comunità:
 - » E' prevista la autorizzazione preliminare degli SM interessati;
 - » Non sono possibili sub deleghe;
 - » **Non sono più necessari gli accordi bilaterali;**
- Sono permessi i tickets all'interno dell'Italia:
 - » **E' sufficiente la comunicazione preliminare al MiSE,** che tuttavia potrà con DM imporre limiti o condizioni e modalità operative a tali deleghe (Semplificazione delle procedure ed informatizzazione tramite l'OCSIT)



Procedure d'emergenza

- Il MiSE e l'OCSIT partecipano al “Gruppo di coordinamento”, consultivo, istituito per facilitare il coordinamento e l'attuazione delle misure
 - » Il MiSe con il supporto dell'OCSIT prepara un “piano d'intervento” da attuare in caso di crisi sia per le azioni di destoccaggio sia per la riduzione dei consumi, così come un “piano di contingentamento”.
- Nel caso di assenza della azione coordinata decisa dall'AIE ma con situazione di difficoltà di approvvigionamento per l'Italia (crisi locale):
 - » Il MiSE può autorizzare l'utilizzo di “limitate quantità” di scorte di sicurezza e di quelle specifiche e scendere al di sotto 90 giorni anche senza l'autorizzazione della CE;
 - » Il MiSE informa la CE che eventualmente informa l'AIE e convoca una riunione del “Gruppo di coordinamento”;



Reportistica : Il MiSE con il supporto dell'OCSIT

1/2

- **Comunicazione mensile**
 - » Scorte commerciali
 - » Scorte d'emergenza - entro 45 giorni da mese di riferimento
 - » Scorte specifiche - entro 1 mese da mese di riferimento
- **Comunicazione annuale**
 - » elabora e mantiene aggiornato un inventario dettagliato di tutte le scorte di sicurezza (escluse le scorte specifiche) che contiene informazioni sulla localizzazione, consistenza, proprietà e natura delle scorte - entro 30 giorni da fine anno
 - » Eventualmente il MiSE non decida di dotarsi di scorte specifiche elabora un "Rapporto sulle misure adottate per garantire la disponibilità delle scorte", entro 3 mesi dalla fine di ogni anno



Reportistica : Il MiSE con il supporto dell'OCSIT 2/2

Tutte le comunicazioni effettuate, a norma del “decreto scorte”, tra i soggetti obbligati ed il Ministero dello sviluppo economico e l'OCSIT avvengono esclusivamente tramite piattaforma informatica e secondo le specifiche operative normali e di emergenza predisposte dal MiSE in collaborazione con l'OCSIT presenti sul sito del MiSE e dell'OCSIT

- Comunicazione mensile alla CE ed AIE
 - » con il dettaglio delle scorte detenute, l'ultimo giorno del mese civile precedente:
 - a) In Italia;
 - b) negli altri Paesi Comunitari,
 - c) in Italia ma a favore di altri Paesi o OCS



I BIOCARBURANTI per il rispetto dell'obbligo

Ai fini della copertura delle scorte si possono contabilizzare i biocarburanti e gli additivi quando:

- » sono stoccati già miscelati ai prodotti petroliferi interessati
- » sono stoccati separatamente sul territorio nazionale a condizione **che i soggetti obbligati autocertifichino** che tali biocarburanti siano destinati alla miscelazione con i prodotti petroliferi stoccati in maniera congruente alle modalità di stoccaggio previste nel dlgs scorte ed, inoltre, che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti
- » sono stoccati nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dallo Stato Italiano, **purché tale Stato membro abbia adottato norme atte a garantire che** tali biocarburanti siano destinati ad essere miscelati a prodotti petroliferi detenuti conformemente agli obblighi di stoccaggio stabiliti nel "dlgs scorte" e che siano destinati ad essere utilizzati nei trasporti



Altre misure per efficienza mercato oil

1/2

Ampliamento dell'offerta di logistica:

a) entro 180 gg con DM del MiSE, si costituisce presso il GME (che la gestirà) una piattaforma informativa telematica di domanda e offerta di logistica petrolifera (con modelli standardizzati);

Mercato all'ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione:

a) entro 180 gg con DM del MiSE, si costituisce presso il GME (che la gestirà) una piattaforma informativa telematica che faciliti l'incontro tra domanda e offerta all'ingrosso di prodotti petroliferi per autotrazione, (con modelli standardizzati)

b) Dopo due anni su proposta del (GME), con DM del MiSE è approvato il regolamento del mercato a termine dei prodotti petroliferi per autotrazione.



altre misure per mercato oil

2/2

Statistiche petrolifere:

a) obbligo per gli operatori economici che svolgono attività in Italia di comunicare i dati statistici del “questionario petrolio” e dei “prezzi carburanti” del MiSE

b) sanzione per chi non ottempera “nei tempi e nei modi previsti”



La NORMA TRANSITORIA

Fino alla emanazione del primo Decreto annuale del Ministro dello sviluppo economico, previsto da questo Dlgs, l'obbligo si ritiene assolto quando un volume pari ad almeno 30 giorni dell'obbligo stesso, per la relativa quota assegnata, sia detenuto sotto forma di prodotti delle categorie 1 e 2 nella misura di un terzo delle singole quote vigenti comunicate dal MiSE e la rimanente parte di 60 giorni sia assicurata con la detenzione di uno o più prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1099/2008 (ovvero **il greggio e/o prodotti petroliferi a scelta**).



Cosa viene abrogato?

- Con la nuova direttiva sono abrogati:
 - » il decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, "Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 2001;
 - » gli articoli 5, 8 e 9 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 che istituivano l'Agencia nazionale delle scorte di riserva;
 - » Il decreto del Ministro delle attività produttive 19 settembre 2002 n. 16995;
 - » decreto del Ministro delle attività produttive del 7 gennaio 2003, n. 17030,
 - » Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 luglio 2006, n. 17325 *su modifiche sostituzione prodotti*;
 - » Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2007, *ancora su modifiche sostituzione prodotti*